I.I.S.S. "PRESTA COLUMELLA" LECCE
Prot. 0003515 del 02/03/2026
I (Uscita)

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D'ISTRUZIONE

(delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 14/02/2024, aggiornato dal Consiglio di Istituto del 19/12/2024, aggiornato con delibera n. 11 del Consiglio di Istituto dell'11/02/2026)

ARTICOLO 1
FINALITA'

I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono attività integrative delle attività istituzionali della Scuola e sono soggette a tutte le regole scolastiche. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi d'insegnamento e con l'indirizzo degli studi, esclusivamente per il conseguimento delle competenze previste dai profili in uscita degli studenti.
I principali riferimenti normativi sono:

- Circolare n. 291/1992
- Decreto Legislativo n. 111 del 17/03/95
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129
- Nota ministeriale prot. 645/2002
- Circolare n. 36/1995
- Circolare ministeriale interna n. 3 del 1995
- Circolare ministeriale 380/1995
- Articoli 1321-1326-1328-Codice Civile

In particolare, per gli aspetti didattici e organizzativi della materia in questione, la C.M. n. 623 del 2/10/96 del MIUR riporta che "l'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche".

ARTICOLO 2
TIPOLOGIE

Sono da considerarsi uscite didattiche/visite guidate le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche, che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede.
Sono da considerarsi viaggi d'istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni fuori casa.
Sono previste le seguenti tipologie di uscite didattiche:
1. uscite/visite guidate in giornata;
2. viaggi con pernottamento in Italia (viaggi culturali);

3. viaggi con pernottamento all'estero (viaggi culturali);
4. scambi, gemellaggi, Erasmus+;
5. Stage aziendali/percorsi FSL;
6. viaggi con formazione di educazione civica;
7. viaggi per eventi sportivi;
8. viaggi per escursioni ambientali;
9. corsi/soggiorni di lingua;
10. viaggi per lo svolgimento di concorsi/manifestazioni.

ARTICOLO 3
ORGANIZZAZIONE

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione dovranno essere programmati, di norma, all'inizio dell'anno scolastico su proposta della Commissione e/o dei Consigli di Classe.

I Consigli di classe entro il mese di novembre formulano delle proposte in merito agli itinerari e al programma di viaggio coerenti con il percorso formativo; all'individuazione dei Docenti Accompagnatori; alla scelta del periodo di effettuazione del viaggio di istruzione, entro i termini deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Si prevede la possibilità di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione, ma le stesse dovranno essere comunque deliberate dal Consiglio di Classe.
La domanda per effettuare un viaggio d'istruzione dovrà essere presentata al D.S. dai docenti della Commissione Viaggi o dai docenti del consiglio di classe.

È fatto divieto di svolgere viaggi o visite nell'ultimo mese di lezione e in occasione di periodi coincidenti con scrutini, consigli di classe, ricevimento genitori; a tale divieto si può derogare solo per viaggi connessi con attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché con iniziative di educazione ambientale o attività progettuali legati alla didattica.

I viaggi d'istruzione e/o soggiorni studio, scambi culturali possono avvenire sia sull'intero territorio nazionale che all'estero. Tutti gli studenti possono partecipare agli scambi internazionali, ai soggiorni studio relativi alle lingue straniere e/o a progetti specifici all'estero in relazione alle lingue studiate.

Gli accompagnatori per viaggi e visite guidate devono essere individuati esclusivamente fra i docenti dell'Istituto. L'accompagnamento costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati. Tale incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso. Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti, nel caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, si potranno designare ulteriori accompagnatori.

Nel caso vi siano più disponibilità, per individuare i docenti accompagnatori verranno utilizzati i seguenti criteri:

- docente presente su più classi;
- docente con il maggior numero di ore nella classe;
- docente con maggiore continuità didattica nella classe.

In caso di mancanza di docenti accompagnatori la classe interessata non parteciperà a viaggi di istruzione/uscite didattiche.

ARTICOLO 4
PARTECIPANTI E NORME DI COMPORTAMENTO

Di norma i partecipanti devono essere almeno il 75% della classe; nel caso del viaggio di istruzione delle classi quinte è possibile prevedere come numero minimo per la partecipazione la metà più uno degli studenti.

Gli studenti che non partecipano al viaggio d'istruzione devono essere presenti a scuola secondo il normale orario di lezione, a loro saranno garantite le lezioni anche in classi parallele su disposizione del Dirigente Scolastico.

I viaggi e le uscite possono coinvolgere gruppi di classi aggregati in base a specifici e identificati obiettivi e progetti.

I singoli consigli di classe valutano la possibilità di partecipazione ai viaggi di istruzione da parte degli studenti ai quali siano state comminate sanzioni disciplinari di sospensione.

Per tutti gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale, e, per i maggiorenni la presa visione per conoscenza da parte della famiglia, unitamente al documento riportante le regole di comportamento da osservare durante il viaggio e l'assunzione di responsabilità, nonché il versamento della quota di partecipazione se previsto.

Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione/uscite didattiche approvati dall'Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che determinate condizioni non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata per gli alunni con disabilità. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.

ARTICOLO 5
RESPONSABILITA'

In capo ai docenti accompagnatori incorre il dovere di vigilanza sugli studenti quale previsto dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile e quindi le correlate responsabilità in caso di danni che gli stessi dovessero arrecare a terze persone o cose. Eventuali uscite serali durante i Viaggi di istruzione sono effettuate sotto la discrezionalità e responsabilità dei docenti accompagnatori. Tutti gli alunni s'impegnano a seguire le direttive dei docenti

accompagnatori per tutta la durata del viaggio. Nel caso di scambio e/o soggiorno studio, devono altresì rispettare le leggi vigenti nello Stato che accoglie. Gli studenti si devono attenere scrupolosamente al programma stabilito e alle eventuali variazioni fornite dai docenti responsabili; non dovranno allontanarsi dal gruppo, né uscire la sera, se non previsto dal programma di viaggio o in accordo, nel caso di scambi, con le famiglie ospitanti.
In caso di violazioni saranno applicate le norme contenute nel Regolamento di Istituto e il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.
A conclusione del viaggio di istruzione, i docenti accompagnatori redigono una relazione finale che dovrà indicare il numero dei partecipanti ed eventuali assenti, i nominativi dei docenti accompagnatori, le finalità didattiche raggiunte, nonché specifiche osservazioni in relazione ad eventuali disservizi per le opportune contestazioni alle agenzie di viaggio o alle ditte di trasporto.

ARTICOLO 9
DEROGHE

Deroghe specifiche in riferimento alle disposizioni contenute dal presente regolamento saranno decise dal Consiglio di Istituto, su richiesta delle classi interessate, in casi eccezionali debitamente motivati e documentati e comunque con l'approvazione di tutti i componenti del gruppo classe.

ARTICOLO 10
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.